

La richiesta delle Compagnie trovava d'altronde anche un diretto fondamento nell'art. 28 della legge che conferiva alle Imprese , come già dicemmo, il diritto sotto determinate condizioni, di cedere al nostro Istituto il portafoglio preconstituito al 31 dicembre 1911.

Gli atti di cessione attribuiscono in genere ai valori mobiliari trasferiti all'Istituto un valore differente da quello determinabile alla data d'ingresso delle attività stesse nel patrimonio dell'Istituto e cioè al 1° gennaio 1913. La differenza fra i prezzi accreditati alle Imprese cedenti e prezzi di valutazione per il Bilancio di Entrata della nostra Azienda , secondo il listino di Borsa al 2 gennaio 1913, non pare che possa considerarsi altrimenti che come aumento dei costi delle cessioni. È però il valore di siffatta differenza va portato ad aumento di quella impostazione della parte passiva del corso patrimoniale di entrata dell'Istituto la quale rappresenta il costo di acquisizione dei portafogli preconstituiti al 1° gennaio 1913 costo che dovrà ammortizzarsi sincronamente col movimento dei portafogli.

°
° °

Sulla natura di questi aumenti di costo dei portafogli acquisiti per cessioni e sul criterio di valutazione dei titoli per la nostra Azienda è utile soffermarsi , tenendo conto della natura degli impegni